

La Corte Suprema e le sorti del referendum nel Regno Unito

di *Giuliana Giuseppina Carboni*

Abstract: *The Supreme Court and the future of the referendum in the UK* – This article discusses three topics concerning the EU referendum. First, some reflections about UKSC ruling and the role of referendums in the UK. Second, the consequences of the EU referendum and the principle of parliamentary sovereignty. Third, the devolution aspect of EU referendum, particularly focusing on Scotland.

Keywords: Referendum; Devolution; Supreme Court; Miller; Brexit.

1. La Corte Suprema e il referendum

La sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 24 gennaio 2017 ha confermato, seppur a maggioranza di 8 giudici su 11, la decisione dell'Alta Corte del 3 dicembre 2016, che aveva negato al Governo il potere di esercitare il recesso dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 50 TUE¹, senza l'autorizzazione del Parlamento².

87

¹ Sull'art. 50 TFUE, tra i numerosi commenti si segnalano S. Douglas-Scott, *Brexit, Article 50 and the Contested British Constitution*, in *Modern Law Review*, 2016, 1019–1089; A. Łazowski, *How to withdraw from the European Union? Confronting hard reality*, CEPS Commentary, 1-16-2013; J. Herbst, *Observations on the Right to Withdraw from the European Union: Who are the “Masters of the Treaties”?* in *German Law Journal*, 2005, 209-219; E.M. Poptcheva *Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU*, Briefing Paper, EU Parl., February 2016; H. Hofmeister, *Should I stay or should I go? A critical analysis of the right to withdraw from the EU*, in *Eur. L.J.*, 2010, 589-603; P. Nicolaides, *Withdrawal from the European Union: a typology of effects*, in *Maastricht J.*, 2013, 209-219; House of Lords, EU Committee, *The Process of Withdrawing from the European Union*, HL Paper 138, May 2016; House of Lords, Select Committee on the Constitution, *The Invoking of art. 50*, 4th Report of Session 2016–17, HL Paper 44, 9-13-2016.

² La questione di chi dovesse decidere la notifica del recesso ha impegnato la dottrina inglese, rappresentando il principale argomento di discussione fino alla sentenza della Corte Suprema. N. Wright, O. Patel, *The Constitutional Consequences of Brexit: Whitehall and Westminster*, UCL Constitution Unit Briefing Paper, consultabile sul sito www.ucl.ac.uk; K. Armstrong, *Push Me, Pull You: Whose Hand on the Article 50 Trigger?* in *U.K. Const. L. Blog*, consultabile sul sito ukconstitutionallaw.org, 6-27-2016; A. Tucker, *Triggering Brexit: A Decision for the Government, but under Parliamentary Scrutiny*, *ivi*, 6-29-2016; N. Barber, T. Hickman, J. King, *Pulling the Article 50 ‘Trigger’: Parliament’s Indispensable Role*, *ivi*, 6-27 2016; S. Peers, *Who exactly will “take back control”*. *Parliament vs executive after Brexit and the “Great Repeal Bill”*, in *EU Law Analysis*, consultabile sul sito eulawanalysis.blogspot.it, 10-2 2016. T. Poole, *United Kingdom: The Royal Prerogative*, in *Int. J. Const. L.*, 2010, 146-155. House of Lords European Union Committee, *Scrutinising Brexit: the role of Parliament*, 1st Report of Session 2016–17, HL Paper 33. In lingua italiana L. Violini, *L’avvio di brexit nella contesa tra Parliamentary Sovereignty e Royal Prerogative Powers*, in *Rivista AIC*, 2017, n. 1.

Il conflitto su chi dovesse attivare l'art. 50 TFUE, sorto all'indomani del voto del 23 giugno 2016, che ha sancito la vittoria del *leave*³, è stato così definitivamente risolto. La motivazione della decisione si basa su un duplice argomento: il Governo non può decidere da solo un cambiamento del sistema costituzionale delle fonti, di cui fanno parte a pieno titolo quelle europee, né può modificare i diritti dei cittadini britannici che derivano dalle fonti europee⁴. La Corte ha inoltre stabilito che la decisione sul recesso, e più in generale le relazioni con l'Unione sono di esclusiva competenza di Westminster, e non afferiscono a materie devolute ai Parlamenti territoriali.

Dunque, la decisione spiega i suoi effetti, oltre che nei rapporti tra Regno Unito e UE, sull'assetto costituzionale britannico, ed in particolare sulla divisione dei poteri tra Parlamento-Governo e tra autorità statale e enti devoluti. La questione su cui è stata chiamata a decidere la Corte è dunque relativa al modo, non al se attivare la procedura di uscita (par. 16), anche se in molti ritenevano possibile, attraverso un passaggio parlamentare, il ribaltamento della decisione popolare⁵.

La sentenza non si occupa invece di definire in alcun modo i rapporti tra il voto referendario e il voto parlamentare, limitandosi a considerare il referendum un atto dal significato eminentemente politico. Infatti, benché la Costituzione britannica venga definita dalla stessa Corte (par. 40) una combinazione di leggi, eventi, convenzioni, dottrina e decisioni giudiziarie (*statutes, events, conventions, academic writings and judicial decisions*) che formano un sistema flessibile e adattabile al contesto politico, il referendum non sembra rientrarvi a nessun titolo. Allo stesso tempo era giunta, del resto, la *High Court of Justice*, nella decisione del dicembre 2016⁶. Poiché il referendum ha un rilievo solo politico, sarebbe possibile, tra l'altro, una decisione del Parlamento che non tenga conto del voto popolare.

La decisione di notifica non può essere basata sull'esito del referendum del 23 giugno, perché questi aveva natura consultiva, che non vincola in alcun modo il Parlamento⁷. Parlamento che avrebbe potuto conferirgli natura vincolante attraverso la legge istitutiva, ma non avendolo fatto valgono i principi fondamentali della materia⁸.

Principi che vengono dettati dalla legge generale di disciplina del referendum, il *Political Parties, Elections and Referendums Act 2000* (PPERA 2000), che è stata introdotta nell'ordinamento britannico solo dopo che, per le prime consultazioni referendarie si era fatto ricorso a leggi ad hoc.

³ Il referendum ha visto prevalere il *leave* con il 51,9 dei voti contro il 48,1 del *remain*.

⁴ Per un commento a caldo si veda, in questa Rivista, il forum sulla *brexit*.

⁵ La sentenza non ha definito, invece, il ruolo del Parlamento nella procedura di negoziazione. Dunque, è ancora da stabilire come avverrà la separazione tra ordinamenti, come verrà definita la delicatissima questione dei diritti dei cittadini britannici nell'Unione (e dei cittadini europei nel Regno Unito), quali saranno i rapporti tra i due massimi organi nel biennio di trattative previsto dall'art. 50 TFUE per definire l'accordo di separazione.

⁶ R. O'connell, *Constitutional Law 1010 Lessons: The Brexit Judgment on the Prerogative in R (Miller) v. Secretary of State for Exiting the European Union*, SSRN, 11-4-2016, ssrn.com/abstract=2864224.

⁷ In senso contrario, per la rilevanza costituzionale del referendum su questioni che riguardano l'appartenenza alla UE, si era espresso il Select Committee on the Constitution della House of Lords: 12th Report of Session 2009–10, p.to 94.

⁸ Sull'opportunità di regolare lo strumento referendario in caso di consultazioni su materie costituzionali P. Leyland, *The Case for the Constitutional Regulation of Referendums in the UK*, in A. Torre, J.O. Frosini, *Democrazia rappresentativa e referendum nel Regno Unito*, Maggioli, 2012, 125 ss.

Su queste basi giuridiche s'innesta ogni specifica consultazione referendaria, decisa dal Parlamento, che essendo titolare della sovranità resta libero di scegliere se e quando tenere un referendum, e con quali effetti⁹. Basandosi su queste premesse la Corte rileva che il *Referendum Act 2015* (la legge istitutiva del referendum sulla *brexit*) non ha stabilito con chiarezza né le conseguenze del voto sulla permanenza nell'Unione, né i passaggi successivi nel caso di vittoria del *leave*.

Ad esso non è poi applicabile l'*European Union Act 2011* (EUA 2011), il quale prevede all'art. 4 l'obbligatorietà del referendum in caso di modifiche dei Trattati europei o di conferimento di maggiori poteri alla UE¹⁰. Infatti, il referendum del 23 giugno non è stato indetto a seguito della modifica di un Trattato; perciò non è un referendum obbligatorio ai sensi dell'art. 4 dell'*European Union Act 2011*.

Ma vi è un ulteriore argomento che fa ritenere ai giudici che la consultazione popolare necessita di un'attuazione legislativa (non è sufficiente quindi una semplice deliberazione parlamentare). Essendosi espresso sulla permanenza o l'uscita dall'Unione europea, l'elettorato britannico non ha potuto manifestare un indirizzo sulle conseguenze dell'uscita dall'UE (par. 116-120). Questa decisione dovrà essere necessariamente affidata a una legge del Parlamento. La Corte non accoglie quindi la teoria di quella dottrina minoritaria che nel Regno Unito ha sostenuto e sostiene la rilevanza dei referendum su materie di rango costituzionale (concetto espresso anche da alcuni documenti parlamentari) e afferma per essi la piena legittimità democratica del processo decisionale referendario¹¹. A sostegno della decisione, la Corte richiama le conclusioni del documento della House of Lords Select Committee on the Constitution (*Referendums in the United Kingdom*) e la risposta del Governo (*Committee's Fourth Report of Session 2010-11*).

2. Il referendum e la sovranità

Il sistema costituzionale britannico sembra dunque aver assorbito gli effetti del referendum, riconoscendo al principio della sovranità parlamentare una netta primazia sulla sovranità popolare e respingendo la portata anti-egemonica del voto nei confronti dell'Esecutivo¹².

Quanto al primo punto, non vi è dubbio che il referendum negli ultimi anni abbia contribuito, assieme ad altri fattori, all'erosione della sovranità parlamentare, e

⁹ R. Ekins, *The Legitimacy of the Brexit Referendum*, in *U.K. Const. L. Blog* (6-29-2016) consultabile sul sito ukconstitutionallaw.org.

¹⁰ La dottrina si è espressa criticamente sull'art. 4 dell'EUA 2011, sia per i problemi applicativi che la disposizione pone, sia per il difficile rapporto che si viene a creare con il principio della sovranità parlamentare. Infatti, pur affermando di voler difendere la sovranità parlamentare, la prevista obbligatorietà del voto popolare ne limita l'azione. P. Craig, *The European Union Act 2011: Locks, Limits and Legality*, in *Comm. Mkt L.R.*, 2011, 1881-1910; B. Wellings, E. Vines, *Populism and Sovereignty: The EU Act and the In-Out Referendum 2010-15*, in *Parl. Affairs*, 2016, 309-26.

¹¹ S. Tierney, *Constitutional Referendum*, in *Modern Law Review*, 2009, 72; Id., *The People Last Sight? Referendums and European Integration*, in *Eu. Pub. L.*, 2012, 684 ss.

¹² Una particolare attenzione è stata dedicata alla distinzione tra consultazioni indette su iniziativa dei cittadini e votazioni richieste dagli organi di vertice, alla quale consegue una diversa funzione del voto, partecipativa o di conferma delle decisioni di governo. In entrambi i casi non sono mancati esempi di un uso distortivo del referendum, laddove il sistema politico rappresentativo era debole, come dimostra il caso italiano (di referendum dal basso), o si è prodotto un uso plebiscitario del voto, come nel caso francese (di referendum dall'alto). sulla distinzione G. Smith, *The functional properties of the referendum*, in *Eu. J. Pol. Res.*, 1976, 1-23.

che il riconoscimento al Governo del potere di recesso, in virtù del mandato popolare, avrebbe ulteriormente indebolito il Parlamento.

L'esito del processo di parlamentarizzazione che è seguito alla pronuncia, con la approvazione lampo della proposta di legge del Governo da parte della House of Commons, e l'inefficacia del tentativo fatto dalla House of Lords di condizionare, se non di arginare, la proposta del governo, hanno però ridimensionato gli effetti della sentenza sui rapporti tra i massimi organi di direzione politica¹³. Il Governo ha infatti mostrato una sostanziale impermeabilità alle richieste di mediazione tra la c.d. *hard brexit*, voluta appunto dall'esecutivo, e la *soft brexit*, invocata da parlamentari e gruppi politici. Il passaggio parlamentare della legge di autorizzazione alla notifica sembra realizzare una sottrazione del governo al controllo parlamentare simmetrica alla sottrazione del Regno Unito al controllo dell'Unione¹⁴.

Nei giorni successivi alla sentenza era parso che la decisione della Corte di ricondurre l'operato del Governo al mandato parlamentare indebolisse l'Esecutivo. Tuttavia, il rapido passaggio parlamentare non ha modificato né l'indirizzo del Governo, favorevole ad una separazione netta dall'Unione, né i tempi della notifica. L'atteggiamento dei parlamentari, a difesa degli esiti della consultazione referendaria, conferma che la sovranità del Parlamento si autolimita di fronte alla sovranità popolare. Ne questo può stupire chi conosce la storia costituzionale britannica, nel corso della quale il Parlamento non ha mai ignorato il voto popolare¹⁵, né potrebbe farlo su questioni che toccano l'identità costituzionale¹⁶.

Guardando al rapporto tra referendum e Governo, occorre sottolineare la facilità con la quale l'esecutivo guidato dal Partito Conservatore ha tramutato la sconfitta dell'ala europeista del partito, che si riconosceva nella leadership di Cameron, in una vittoria della componente euroscettica riunita sotto la leadership della May. La vicenda è il simbolo dell'opportunismo politico che i due maggiori partiti britannici hanno dimostrato nei confronti dei referendum europei. Cameron ha cercato di usare il referendum per rafforzare il proprio indirizzo europeo, ma dopo la sconfitta è stato costretto a dimettersi; il Governo è rimasto in carica, con un nuovo Primo Ministro, che sul referendum ha costruito un nuovo indirizzo europeo, di segno assai diverso dal suo predecessore. Il referendum ha prodotto inizialmente un effetto anti-egemonico, ma il partito di Governo ha potuto rapidamente riprendere il controllo dell'agenda politica.

La sentenza della Corte Suprema aveva respinto la pretesa dell'Esecutivo di fondare la propria azione sull'appello diretto al popolo. Per difendere la sovranità parlamentare la Corte delimita gli effetti del referendum, confinando in un ambito esclusivamente politico il significato del voto.

Non si può negare però, che i parlamentari di entrambi gli schieramenti abbiano deciso di seguire le indicazioni dell'elettorato, anche se si erano espressi per il *remain*, e quindi in senso contrario al voto.

¹³ R. Clayton, *The Brexit Case That Never Was*, in *U.K. Const. L. Blog* (3-22-2017), consultabile al sito ukconstitutionallaw.org.

¹⁴ E. Champion, *The Constitutional "Ripple Effect" of the European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017*, in *U.K. Const. L. Blog* (3-27-2017), consultabile al sito ukconstitutionallaw.org.

¹⁵ M. Calamo Specchia, *Quale disciplina referendaria nel Regno Unito? Brevi note su di un approccio sistematico per un modello a-sistematico*, in A. Torre, J.O. Frosini, *op. cit.*, 146.

¹⁶ S. Tierney, *Constitutional Referendum*, cit. 3 ss.

Nonostante la Corte abbia dichiarato l'irrilevanza giuridica dell'istituto, il referendum, da elemento estraneo al sistema costituzionale britannico, è divenuto parte integrante dell'ordinamento, senza però assurgere a principio fondamentale. Resta da chiedersi per quanto potrà resistere una ricostruzione giuridica che ignora la forza politica del voto referendario, il quale, come detto, è già in grado di vincolare le scelte del Parlamento, che non potrebbe secondo la maggioranza dei commentatori capovolgere il senso del voto, ma solo decidere sul come e quando darvi attuazione. Con buona pace della sovranità parlamentare.

3. Il referendum e la *Devolution*

Lo stesso ragionamento, con opportuni distinguo, va fatto per la seconda delle questioni discusse dalla sentenza: i rapporti tra il Regno Unito e le Amministrazioni devolute. Com'è noto le *Devolveds* si sono espresse in modo assai diverso nel referendum del 23 giugno, con la Scozia schierata a favore dell'Unione, il Nord Irlanda favorevole al *remain*, mentre il Galles meno europeista delle tre ha votato per il *leave*.

Una volta appurata la chiara volontà del Governo di Londra di uscire dall'Unione, il Capo del Governo Scozzese e leader del Partito nazionalista Scozzese, Sturgeon, ha dichiarato di voler indire per la seconda volta un referendum sull'indipendenza della Scozia dal Regno Unito (presumibilmente tra la fine del 2018 e metà del 2019)¹⁷. Il primo referendum svoltosi nel 2014, sullo stesso oggetto, era stato vinto dai sostenitori del No (all'uscita) con il 55,3% dei voti, sulla base della presunzione che il Regno Unito rimanesse nell'Unione europea e della concessione di nuovi poteri ad Holyrood (*Scotland Act 2016*)¹⁸.

Per rendere possibile il referendum era stato concluso il c.d. accordo di Edimburgo, un memorandum d'intesa tra il governo scozzese e Whitehall, con il quale era stato convenuto che il Governo britannico avrebbe trasferito al Governo scozzese il potere di indire il Referendum sull'indipendenza, ma l'accordo non modifica i poteri giuridici del Parlamento scozzese o del Governo scozzese¹⁹.

Dopo la vittoria del *leave* era parso subito evidente la difficoltà di conciliare l'uscita dalla UE con la permanenza della Scozia nel Regno Unito, per la ragione che gli interessi della Scozia in questa materia (e non solo la Scozia) sono opposti a quelli di Londra. In una prima fase vi è stato il tentativo di tutti i Governi territoriali di

¹⁷ L'aspirazione all'indipendenza, connaturata al partito nazionalista scozzese, è stata tradotta, dopo la vittoria elettorale del 2011 nel documento del Secretary Of State For Scotland, *Scotland's Constitutional Future. A Consultation on Facilitating a Legal, Fair and Decisive Referendum on whether Scotland Should Leave the United Kingdom*, London, Cm 8203, January 2012. L'iniziativa è stata contrastata dal Governo di Londra con il riconoscimento di maggiori poteri alle istituzioni devolute. Successivamente, nel gennaio 2013, il Parlamento di Westminster ha approvato il draft Scotland Act 1998 (Modification of Schedule 5) Order 2013, che ha modificato l'allegato 5 della legge del 1998 e ha devoluto allo Scottish Parliamentil potere di indire il referendum. G. Caravale, *Il referendum sull'indipendenza scozzese: quali scenari futuri per la devolution britannica?* in *Federalismi*, 2015, n. 1, 17.

¹⁸ J.O. Frosini, *L'indipendenza della Scozia: l'uscita da due unioni?*, in *Quad. cost.* 2013, 442-445. Id, *C'è chi dice no: la Scozia non abbandona l'Unione*, in *Quad. Cost.*, 2014, 922-925, e G. Caravale, *op. cit.*

¹⁹ Successivamente, nel gennaio 2013, il Parlamento di Westminster ha approvato il draft Scotland Act 1998 (Modification of Schedule 5) Order 2013, che ha modificato l'allegato 5 della legge del 1998 e ha devoluto allo Scottish Parliamentil potere di indire il referendum. G. Caravale, *op. cit.*, 17.

partecipare al negoziato con la UE a tutela dei propri interessi. Il riconoscimento del ruolo dei territori è politicamente indispensabile per evitare che, soprattutto in Scozia, le spinte secessioniste riprendano forza e la differenza tra territori provochi una crisi della politica e delle istituzioni del Regno Unito.

Il precedente più vicino è quello della trattativa che ha condotto all'accordo del febbraio 2016 tra Regno Unito e Unione europea, concluso nel tentativo di evitare la vittoria del *leave*, nella quale nessuna amministrazione territoriale è stata coinvolta²⁰. La posizione del Governo è stata chiara: i rapporti con la UE sono una questione di politica estera, riservata a Westminster.

La May sembra intenzionata a confermare questa linea, tanto che il Governo scozzese, replicando alle scelte del Governo di Londra e all'atteggiamento dell'attuale Premier, ha percorso tutte le vie possibili per far valere gli interessi della Scozia, fino alla proposta di un secondo referendum.

La via giuridica, che si è tradotta nella pretesa delle amministrazioni devolute (non solo la Scozia ma anche il Galles e l'Irlanda del Nord) di partecipare in modo determinate alla definizione dei rapporti tra Regno Unito e Unione europea ha incontrato la netta opposizione della Corte Suprema, che nella sentenza del 24 gennaio 2017, oltre ad essersi espressa sul ricorso del *Department for Exiting the European Union* contro la sentenza Miller, ha deciso il ricorso verso la sentenza della *Northern Ireland High Court* (impugnata di fronte alla *Northern Ireland Court of Appeal*)²¹, relativa al ruolo delle assemblee devolute nella vicenda *brexit*. La decisione della Corte Suprema, assunta all'unanimità, ha chiarito che spetta solo ed esclusivamente al Parlamento di Westminster decidere sulla permanenza o l'uscita dall'Unione.

Venendo alla via politica, il giorno prima della notifica dell'intenzione di uscire dall'unione, il Parlamento scozzese ha dunque approvato la proposta del suo Governo di indire il referendum. Dal punto di vista giuridico, per l'indizione del referendum occorrerà l'approvazione di Westminster, che 3 anni fa aveva dato il consenso al voto²². Minoritarie sembrano le posizioni di coloro che ritengono ammissibile un'autonoma convocazione alle urne da parte del Parlamento scozzese²³.

Queste ultime insistono sul fatto che il referendum non rientra tra le materie riservate al Parlamento di Westminster. L'argomento a difesa dell'autodeterminazione scozzese sembra però superato dalla sentenza della Corte Suprema, che ha dichiarato la competenza del Parlamento di Westminster sulle relazioni con l'Unione, e dunque su tutti gli strumenti che incidono in tali rapporti.

La May ha fino ad ora dichiarato di voler impedire questa manifestazione di volontà popolare, assumendo che spetta al Governo centrale l'ultima parola.

²⁰ *Decision of the Heads of State or Government, meeting within the European Council, concerning a New Settlement for the United Kingdom within the European Union*. L'accordo è stato recepito nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 19 febbraio 2016. EUCO 1/16

²¹ *High Court of Justice in Northern Ireland* – [2016] NIQB 85.

²² S. Tierney, *A Second Independence Referendum in Scotland: The Legal Issues*, in *U.K. Const. L. Blog* (3-13-2017), consultabile al sito ukconstitutionallaw.org/; E. Smith, A. Young, *That's how it worked in 2014*, cit.

²³ N. Barber, *Scottish Independence and the Role of the United Kingdom*, in *U.K. Const. L. Blog* (3-15-2017), consultabile sul sito ukconstitutionallaw.org. Non si può escludere poi, che sia il Governo scozzese ad indire un referendum sulla base delle proprie attribuzioni. E. Smith, A. Young, *That's how it worked in 2014, and how it would have to work again*, in *U.K. Const. L. Blog* (3-15-2017), consultabile sul sito ukconstitutionallaw.org.

Tuttavia, è facile immaginare che il conflitto politico che si determinerà per effetto di questa decisione non sarà facilmente componibile. Con il Partito scozzese terza forza del parlamento di Westminster, si apre una stagione impegnativa per la maggioranza di governo, che dovrà affrontare il compito di rimpatriare la legislazione britannica e di arginare le spinte secessioniste.

In sostanza, è difficile negare che si sia consolidato uno stretto legame tra il referendum e le scelte devolutive, che non è giuridicamente sostenibile davanti alle Corti, ma che potrebbe assumere il ruolo di convenzione costituzionale e perciò politicamente inevitabile²⁴. Ma, come la sentenza Miller ha ricordato, le convenzioni sono solo politicamente e non giuridicamente vincolanti.

Lungi dal produrre solo effetti politici il referendum sulla *brexit* ha già prodotto numerosi effetti giuridici a livello europeo²⁵, nazionale e territoriale. In questa cornice il referendum partecipa di un doppio, o triplo processo di costituzionalizzazione, in atto tra le due Unioni²⁶. Un tempo favorevole all'integrazione²⁷, il referendum sembra giocare un ruolo opposto, di disaggregazione, nei confronti dell'Unione e del Regno²⁸.

²⁴ S. Tierney, *A Second Independence Referendum in Scotland: The Legal Issues*, in *U.K. Const. L. Blog* (3-13-2017), consultabile sul sito ukconstitutionallaw.org.

²⁵ Un'ultima riflessione sugli effetti del referendum per il processo di integrazione: dopo la notifica "Per l'Unione europea, il primo passo sarà ora l'adozione da parte del Consiglio europeo delle linee guida per i negoziati" che "fisseranno le posizioni complessive e i principi alla luce di cui l'unione, rappresentata dalla Commissione europea, negozierà con la Gran Bretagna". Tuttavia, l'esito del voto del 24 giugno 2016 ha avuto subito un effetto dirompente sulla struttura e l'azione dell'Unione, che ne ha preso atto nella composizione di alcuni organi e nella rotazione delle presidenze. Nel Consiglio europeo che ha festeggiato i 70 anni dell'Unione, il rappresentante del Regno Unito era assente. G.G. Carboni, *A proposito della Brexit: gli effetti del referendum sul Regno Unito e l'Unione europea*, in questa Rivista, 2016, n. 2, 33-56.

²⁶ M. Shu, *Referendums and the Political Constitutionalization of the EU*, in *Eu. L.J.*, 2008, 423 ss.

²⁷ M. Qvortrup, *Referendums on Membership and European Integration 1972-2015*, in *Pol. Quart'y*, 2016, n. 1.

²⁸ J.O. Frosini, *Il referendum sulla Brexit: verso la dissoluzione del Regno Unito?* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2016, 831-836.